



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 204 DEL 14 gennaio 2003

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare dell'11-12 gennaio 2003 – Sedicesima giornata andata

Bologna-Milan 0-2
Brescia-Lazio 0-0
Como-Atalanta 1-1
Empoli-Torino 1-1
Internazionale-Modena 2-0
Juventus-Reggina 5-0
Piacenza-Parma 1-1
Roma-Chievo Verona 0-1
Udinese-Perugia 0-0

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. sig. Elio Martina e dalla segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 13-14 gennaio 2003, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 53

1) SERIE A TIM

Gare dell'11-12 gennaio 2003 – Sedicesima giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:



Gara Soc. Juventus – Soc. Reggina

Il Giudice Sportivo

Ricevuta rituale e tempestiva segnalazione della Procura Federale ex art. 31 comma a3 C.G.S., relativamente alla condotta del calciatore **Nedved Pavel** (Soc. **Juventus**) in danno del calciatore **Cirillo Bruno** (Soc. **Reggina**) al 1° del secondo tempo;

acquisita ed esaminata la relativa integrale documentazione televisiva;

osserva:

le immagini televisive documentano che Nedved, in possesso del pallone, sta conducendo un'azione d'attacco della Juventus, nella tre quarti campo avversaria, verso il lato sinistro. Egli affronta un primo avversario (Mamede) e lo supera; poi un secondo avversario (Franceschini), che lo contrasta lateralmente e riesce a deviare il pallone, sottraendolo al controllo dello juventino. Nel contrasto di giuoco Franceschini colpisce Nedved con il ginocchio destro sulla gamba destra. Nedved prosegue la corsa, ormai senza più il controllo del pallone, venendosi a trovare di fronte ad un terzo avversario, Cirillo. Nedved allarga il braccio sinistro colpendo con la mano il viso dell'avversario, all'altezza del naso. Nel frattempo l'azione continua, con il pallone controllato da Mamede che lo rilancia nella metà campo avversaria. Il giuoco viene, infine, interrotto dall'Arbitro nei pressi dell'area di rigore della Juventus, dopo che l'attenzione del Direttore di gara è stata richiamata sia dall'Assistente n. 2, sia da alcuni giocatori che hanno di fatto fermato l'azione, poiché dalla parte opposta sia Cirillo che Nedved sono rimasti a terra. I due calciatori, accompagnati fuori campo, ricevono breve assistenza dai rispettivi staff medici, e riprendono poi a giocare regolarmente. L'Arbitro non adotta alcun provvedimento per il gesto commesso da Nedved.

Così ricostruito il fatto, attraverso la visione a velocità normale e rallentata dell'episodio, da diverse angolature, si deve verificare la sussistenza o meno dei requisiti posti dall'art. 31 comma a3 C.G.S. per l'utilizzabilità della prova televisiva.

Il gesto compiuto da Nedved è certamente **sfuggito al controllo dell'Arbitro**. Dalle immagini risulta con chiarezza che, nel momento in cui Nedved allarga il braccio sinistro, l'Arbitro è rimasto dietro di lui, con le spalle voltate al calciatore juventino, e quindi è nell'impossibilità di rilevare il gesto, essendo impegnato a seguire lo sviluppo dell'azione di giuoco, che non è stata mai interrotta. Dalle immagini non risulta alcuna posizione utile dei collaboratori dell'Arbitro quanto alla loro possibilità di percepire l'accaduto.

Il gesto di Nedved deve considerarsi **estraneo all'azione in svolgimento**. Infatti Nedved non è più in possesso del pallone, che è stato "recuperato" da Mamede, qualche metro dietro Nedved, dopo il contrasto operato da Franceschini. Quindi, sebbene il gesto sia stato commesso immediatamente dopo il calciatore ha perso il controllo del pallone, deve osservarsi che Nedved non è più protagonista attivo dell'azione, e pertanto la manata sul viso di Cirillo deve essere definita come avulsa dall'azione in svolgimento.

Ritiene, invece, questo Giudice che la condotta di Nedved **non possa definirsi come violenta** ai sensi del citato art. 31 C.G.S. Va ricordata, ancora una volta, la definizione di condotta violenta quale atto che costituisca **intenzionalmente danno o pericolo di danno nei confronti dell'integrità fisica di un avversario**: definizione che, per consolidata ed uniforme giurisprudenza, è stata adottata ai fini dell'applicazione dell'art. 31.

In altre parole, non qualsiasi contrasto fisico – pur scorretto – in danno di un avversario può definirsi come condotta violenta, ma solo quei gesti che siano volutamente destinati a pregiudicare l'integrità dell'avversario, e siano oggettivamente idonei a tale scopo illecito.

Nel caso di specie, le immagini non forniscono una prova univoca e certa dell'intenzionalità aggressiva da parte di Nedved.

Infatti, da un lato, l'allargamento del braccio sinistro appare come non naturale in quel frangente: questo dato potrebbe, quindi, essere sintomatico di una volontà del calciatore diretta a colpire l'avversario.

Ma, di contro, le immagini stesse documentano che Nedved allarga non soltanto il braccio sinistro ma anche il braccio destro e che la sua corsa, a seguito del contrasto di giuoco con Franceschini, è divenuta palesemente scomposta, per effetto evidente dell'urto subito dal calciatore della Juventus sulla gamba destra. Le immagini mostrano che Nedved manifesta dolore alla gamba destra, in particolare nella parte inferiore: circostanza confermata dal fatto che, dopo il contrasto con Cirillo, anche Nedved cade a terra, palesando una zoppia alla cavaglia destra.

In sintesi, dalle immagini risulta un insieme di elementi che possono far ritenere il movimento di Nedved in danno di Cirillo - pur oggettivamente scorretto – frutto non di una intenzionalità di danno contro l'avversario, ma correlato ai movimenti scomposti del calciatore della Juventus nella sua corsa a seguito del precedente scontro con Franceschini.

In secondo luogo, le caratteristiche del gesto commesso da Nedved non risultano caratterizzate da quell'intento di aggressività che – solo – consente di qualificare la condotta in esame come violenta, ai sensi dell'art. 31 C.G.S. In proposito vale il richiamo, in particolare, ad un caso già esaminato da questo Giudice, e risolto negli stessi termini di insussistenza di una condotta violenta, in presenza di una manata inferta ad un avversario a seguito di allargamento di un braccio (C.U. n. 115 del 30 ottobre 2001; calciatore Batistuta gara Roma-Lazio del 27 ottobre 2001).

In conclusione, fermo restando il giudizio di oggettiva scorrettezza commesso da Nedved, nella sua condotta non si ravvisano i requisiti specifici, come sopra illustrati, che ne permettano la qualificazione in termini di atto violento.

Ne deriva pertanto un giudizio di non applicabilità della prova televisiva al caso di specie, per le ragioni sopra riportate.

P.Q.M.

Delibera di non adottare alcun provvedimento disciplinare in merito alla condotta del calciatore **Nedved Pavel** (Soc. **Juventus**) quale segnalata dal Procuratore Federale.

* * * * *

a) **SOCIETA`**

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. **COMO** per avere suoi sostenitori, all'ingresso delle squadre, acceso sugli spalti alcuni fumogeni, due dei quali venivano lanciati sul terreno; per avere, al 9° del primo tempo, lanciato in campo alcuni pezzi di ghiaccio; per avere, al 18° del primo tempo, colpito con violenza alla nuca con un pezzo di ghiaccio un Assistente, il quale cadeva a terra e doveva essere soccorso dallo staff medico: l'Assistente riportava intenso dolore che si protraeva per alcuni minuti; per aver lanciato verso il medesimo Assistente, al 40° del primo tempo, un petardo che cadeva sul terreno; per avere, al 46° del primo tempo, lanciato in campo due bottiglie in plastica parzialmente piene d'acqua, accendini e bottigliette mignon; per aver lanciato, al 30° del secondo tempo, un pezzo di ghiaccio verso alcuni calciatori avversari nei pressi della bandierina di un corner; recidiva.

Ammenda di € 11.000,00 : alla Soc. **ATALANTA** per avere suoi sostenitori esposto, prima dell'inizio, uno striscione di tenore ingiurioso nei confronti del Presidente della Società avversaria; per aver acceso sugli spalti e gettato sul terreno alcuni bengala, all'ingresso delle squadre; per avere, durante tutto il primo tempo, lanciato in numerose occasioni pezzi di ghiaccio, alcuni dei quali cadevano nei pressi del portiere avversario; per aver lanciato, durante l'intervallo, un fumogeno verso un settore occupato da sostenitori avversari, così realizzando una condotta potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica; per aver fatto esplodere, più volte durante la gara, petardi; per aver lanciato, al termine della gara, pezzi di ghiaccio, accendini, bottigliette mignon verso persone addette alla manutenzione dello stadio; recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Ammenda di € 8.000,00 : alla Soc. **BRESCIA** per avere suoi sostenitori, in moltissime occasioni durante la gara, fatto esplodere petardi nel recinto di giuoco; per avere in due occasioni fatto esplodere una bomba carta; per aver acceso fuochi d'artificio all'ingresso delle squadre per il secondo tempo; per avere, al 10° del secondo tempo, lanciato verso un settore occupato da sostenitori avversari un razzo, che si spegneva prima di raggiungere gli spalti; recidiva.

Ammenda di € 7.000,00 : alla Soc. **LAZIO** per avere suoi sostenitori, al 33° del primo tempo, lanciato due fumogeni contro un gruppo di agenti della polizia, così realizzando una condotta concretamente pericolosa per l'incolumità di più persone; per aver fatto esplodere, in numerose occasioni durante la gara, petardi nel recinto di giuoco; recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. **BOLOGNA** per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio, fatto esplodere con fragore alcune bombe carta nel recinto di giuoco; per aver ripetuto identica condotta subito dopo l'inizio della gara; recidiva.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ZAURI Luciano (Atalanta): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CIRILLO Bruno (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

DELLI CARRI Daniele (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

DI LORETO Marco (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

FOGLIO Paolo (Atalanta): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

NESTA Alessandro (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

OBODO Christian (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

SERIC Anthony (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

CRUZ Julio Ricardo (Bologna).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSAIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

CARACCILO Andrea (Perugia)

GIANNICHECKDA Giuliano (Lazio)

LUCARELLI Cristiano (Torino)

NEDVED Pavel (Juventus)

ODDO Massimo (Lazio).

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

BINOTTO Jonatan (Como)
DAINELLI Dario (Brescia)
GROSSO Fabio (Perugia).

QUINTA SANZIONE

COSSATO Federico (Chievo Verona)
MORO Fabio (Chievo Verona)
TOSTO Vittorio (Piacenza).

SECONDA SANZIONE

COZZA Francesco (Reggina)
GRESKO Vratislav (Parma)
LAMOUCI Sabri (Parma)
MILANETTO Omar (Modena)
MORFEO Domenico (Internazionale).

PRIMA SANZIONE

COLUCCI Giuseppe (Modena)
KALLON Mohamed (Internazionale).

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI €1.500,00

PIZARRO David Marcelo (Udinese): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Terza sanzione) .

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

FERRANTE Marco (Torino)
PRATALI Francesco (Empoli)
SALA Luigi (Atalanta).

Il Giudice Sportivo: *dott. Maurizio Laudi*

" " "

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 24 gennaio 2003.

PUBBLICATO IN MILANO IL 14 GENNAIO 2003

IL SEGRETARIO
Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani